

Capo II

Risorse umane

Art. 18

Aree professionali

1. Nel rispetto dell'art. 13 della L.P. 14/05, i rapporti di lavoro dei dipendenti sono disciplinati dalle disposizioni del Codice civile e dalle Leggi sui rapporti di lavoro subordinato e sono costituiti mediante contratto individuale di lavoro.

2. I rapporti di lavoro sono regolati dai contratti collettivi provinciali individuati secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.P. 14/2005, nonché dalla relativa contrattazione aziendale e dalla contrattazione collettiva nazionale, provinciale e aziendale prevista per il personale del comparto agricoltura, dei Dirigenti e dei giornalisti.

3. Il personale della Fondazione si articola nelle seguenti aree professionali:

- a) Dirigenti;
- b) Quadri;
- c) Personale docente;
- d) Ricercatori-Tecnologi;
- e) Personale tecnico-amministrativo ed operaio;
- f) Impiegati agricoli;
- g) Operai agricoli;
- h) Giornalisti.

Art. 19

Assunzione del personale, progressioni e tipologie contrattuali

1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato avvengono previa autorizzazione del Dipartimento provinciale competente in materia di personale, verificando la possibilità di ricoprire la posizione lavorativa mediante l'istituto della messa a disposizione, con personale professionalmente equivalente già alle dipendenze del sistema pubblico provinciale come delineato dall'art. 33 della L.P. 3/2006.

2. La Fondazione seleziona il personale in modo trasparente, mediante pubblicazione di appositi "Avvisi di ricerca di personale" pubblicati sul proprio sito internet, sul sito della Provincia autonoma di Trento e dell'Agenzia del Lavoro per almeno 20 giorni, e, se del caso, mediante pubblicazione su quotidiani e riviste specializzate, o tramite società di selezione di personale. Nell'avviso di ricerca devono essere indicati i requisiti richiesti e le modalità di svolgimento della selezione. La Fondazione potrà dare pubblicità alla selezione mediante le forme di divulgazione ritenute opportune caso per caso.

3. Le selezioni, attraverso la valutazione delle competenze professionali, delle esperienze di lavoro e delle conoscenze scientifiche, tecniche o amministrative dei candidati, sono finalizzate ad individuare candidati che inseriti nella struttura della Fondazione aumentino la qualità e produttività complessiva del sistema.

4. La selezione del personale avviene a cura di apposita commissione o di soggetto esterno specializzato.

5. Nel caso di selezione di personale a tempo determinato, fermi restando i principi di pubblicità, trasparenza e imparzialità, la procedura può essere semplificata. Va comunque prioritariamente verificata la possibilità di attingere alle graduatorie/selezioni per figura professionale/mansioni di riferimento, relative all'assunzione a tempo indeterminato e, in subordine, a tempo determinato, vigenti presso la Provincia o i suoi Enti strumentali pubblici, anche prescindendo dall'ordine di graduatoria qualora siano richieste mansioni particolari che richiedono specifica formazione e/o esperienza professionale.

6. Per il personale docente, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 12, della L.P. 14/2005 e dall'art. 18, comma 3 dello Statuto, l'assunzione a tempo indeterminato e determinato avviene a seguito di apposite selezioni pubbliche.

7. Nel caso di assunzione a tempo determinato di figure professionali altamente specializzate o di assoluto rilievo, i precedenti commi possono eccezionalmente essere derogati, con decisione specificamente motivata.

8. Per lo svolgimento di attività alle quali non si riesce a fare fronte con i dipendenti della Fondazione, possono essere conclusi altri contratti di lavoro riconosciuti dall'ordinamento giuridico. La Fondazione si avvale di tutte le forme contrattuali di assunzione e di impiego del personale previste dal Codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato.

9. È possibile affidare incarichi di lavoro autonomo nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

10. La Fondazione si avvale, oltre che del proprio personale, anche di quello messo a disposizione dalla Provincia o da altri Enti anche privati, come previsto per legge o da apposite convenzioni. Analogamente, la Fondazione può distaccare proprio personale presso altri Enti.

11. Con appositi regolamenti vengono disciplinate le modalità di selezione del personale docente a tempo determinato e indeterminato di cui al comma 6 e delle altre figure professionali.

12. La Fondazione procede alle progressioni di carriera del personale e all'erogazione di premi incentivanti, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa provinciale. Alle progressioni di carriera si applicano i principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità previsti dal presente articolo.

Art. 20

Borse di studio

1. Al fine di favorire la formazione di specifiche professionalità nell'ambito delle attività istituzionali, la Fondazione può erogare borse di studio direttamente o tramite terzi.

2. Le borse di studio sono assegnate secondo criteri e modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.